

AUTOMOBILE CLUB MACERATA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 16 DEL 26 LUGLIO 2017

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di LUGLIO, nella Sede dell'Automobile Club Macerata, il Presidente dell'Ente Enrico Ruffini, con l'assistenza del Direttore Lorenzo Molinari in qualità di Segretario ha adottato la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 696/79 ed il DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

PREMESSO che a seguito della sentenza n. 16/2010 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, emessa il 16 dicembre 2009 e pubblicata il 5 febbraio 2010, l'Automobile Club Macerata risulta creditore nei confronti di Maria Rosa Fogliati, nata ad Asti il 16 giugno 1950, Codice Fiscale FGLMRS50H56A479S, dell'importo di € 48.000,00 in conto capitale, di € 1.699,44 per spese di giustizia e degli interessi maturati a decorrere dal 30 maggio 2012;

CONSIDERATO che con la predetta sentenza Maria Rosa Fogliati è stata condannata a titolo di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale nei confronti dell'Automobile Club Macerata a seguito di fatti accertati nel periodo in cui ella era Legale Rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO che la predetta condanna è stata confermata dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 410/2012 del 30 maggio 2012;

CONSIDERATO che, come comunicato con nota del 19 gennaio 2015 dallo Studio Legale Bora di Macerata che ha tutelato gli interessi dell'Ente nel predetto procedimento giudiziario, “*(...) la Fogliati ha perpetrato i crimini in danno dell'Automobil Club con premeditazione sicché – ben sapendo che comunque sarebbe stata scoperta - aveva occultato i suoi beni cedendo gli immobili e figurando quindi come nulla tenente. Conseguentemente un'azione recuperatoria sarebbe stata vana e foriera solo di spese senza prospettiva di recupero (...)*”, evidenziando perciò l'inesigibilità del credito della Fogliati;

CONSIDERATO che, come richiesto con note PEC n. 2645 del 22 aprile 2016 e n. 2846 del 6 maggio 2016, l'Automobile Club Macerata ha trasmesso a codesta Procura con nota PEC n. 170 del 12 maggio 2016 l'aggiornamento della situazione di recupero delle somme dovute da Maria Rosa Fogliati;

CONSIDERATO che nel predetto aggiornamento sono state allegate copie delle visure catastali ed ipotecarie richieste agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Macerata dalle quali è emersa la situazione di nulla tenenza di beni immobiliari;

CONSIDERATO inoltre che nella predetta nota è stata allegata un'ulteriore comunicazione dello Studio Legale Bora nella quale, presso atto delle visure richieste, si dichiara come “*(...) ben si comprende come qualsivoglia tentativo di recupero sarebbe foriero solo di spese (...)*” ribadendo perciò l'inesigibilità del credito di Maria Rosa Fogliati;

TENUTO CONTO, inoltre, che da una ricerca in rete è emerso che Maria Rosa Fogliati risulterebbe attualmente residente in Francia e che l'eventuale attivazione della procedura del decreto ingiuntivo europeo, previsto dal Regolamento UE 1896/2006, sarebbe inutile perché non applicabile per i debiti di natura amministrativa.

CONSIDERATA pertanto l'impossibilità di recupero del credito dovuto da Maria Rosa Fogliati;

DELIBERA

che il credito dell'Automobile Club Macerata di € 48.000,00 in conto capitale, di € 1.699,44 per spese di giustizia e degli interessi maturati a decorrere dal 30 maggio 2012, risultante dalla sentenza n. 16/2010 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche con la quale Maria Rosa Fogliati è stata condannata a titolo di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale nei confronti dell'Automobile Club Macerata a seguito di fatti accertati nel periodo in cui ella era Legale Rappresentante dell'Ente, sentenza successivamente confermata dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 410/2012, è da considerarsi inesigibile.

La presente deliberazione è trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per le Marche della Corte dei Conti.

F.TO Il Presidente
Dott. Enrico Ruffini